

## Newsletter n. 4 del 4 Febbraio 2019

### **1. CONSORZI CON ATTIVITA' ESTERNA - Deposito della situazione patrimoniale entro il 28 febbraio**

Entro il **28 febbraio 2019**, i **consorzi con attività esterna**, di cui agli articoli 2612 e seguenti del Codice Civile, devono depositare presso il Registro delle imprese **la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2018**.

Si precisa che l'espressione "*situazione patrimoniale*" contenuta nel Codice civile equivale a quella del bilancio delle società di cui all'art. 2423 C.C. in forza del richiamo letterale contenuto nell'articolo 2615-bis C.C. alle "*norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni*", il quale comprende, **oltre allo stato patrimoniale, anche il conto economico e la nota integrativa**.

L'adempimento **non comporta invece il deposito del verbale di approvazione della situazione patrimoniale nè dell'elenco dei consorziati**.

Lo stato patrimoniale e il conto economico, comprese le tabelle contenute nella nota integrativa dovranno essere presentate al Registro delle imprese nel **formato elaborabile XBRL**, secondo la tassonomia "**2017-07-06**" o la nuova tassonomia "**2018-11-04**".

Ricordiamo, infatti, che la previgente Tassonomia 2017-07-06 potrà essere utilizzata **fino al 28 febbraio 2019** per esercizi chiusi in data 31 dicembre 2018 o in data successiva. Potrà essere usata successivamente anche **dopo il 28 febbraio 2019 ma non oltre il 31 dicembre 2019** e solo per conti annuali e consolidati redatti secondo le regole civilistiche post D.Lgs. n. 139/2015 riferiti ad esercizi chiusi prima del 31 dicembre 2018.

Nel caso in cui il **consorzio svolga attività di garanzia collettiva dei fidi** gli amministratori devono, ai sensi dell'art. 13, commi 34 e 35, del D.L. n. 269/2003, convertito dalla L. n. 326/2003, redigere il **bilancio d'esercizio** con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. L'assemblea approva il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ed entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del Registro delle imprese.

Entro il medesimo termine i consorzi fidi sono tenuti altresì al **deposito dell'elenco dei consorziati** riferito alla data di approvazione del bilancio.

Le stesse disposizioni valgono anche per i **consorzi per l'internazionalizzazione**, di cui all'art. 42 del D.L. n. 83/2012, convertito dalla L. n. 134/2012.

L'adempimento relativo al deposito della situazione patrimoniale o del bilancio di cui sopra sconta **l'imposta di bollo virtuale di euro 65,00**, mentre i diritti di segreteria ammontano a **euro 62,70** per deposito telematico, a **euro 92,70** su supporto informatico.

**Facciamo presente che gli importi dei diritti di segreteria indicati sono quelli relativi al 2018, considerato che a tutt'oggi non è ancora stato emanato il "Decreto OIC 2019" che dovrà definire la misura, per il 2019, della maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio con il deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese.**

Ai soggetti obbligati che omettono di eseguire il deposito della situazione patrimoniale entro i termini previsti verrà applicata la **sanzione amministrativa** prevista dal comma 2, dell'art. 2630 C.C., come modificato dalla legge 11 novembre 2011 n. 180, che è pari:

- ad **euro 91,56** per ogni soggetto obbligato al deposito, se l'adempimento viene effettuato tra il 31° ed il 60° giorno successivo alla scadenza del termine;

- ad **euro 274,66** per ogni soggetto obbligato al deposito, se l'adempimento viene effettuato dal 61° giorno successivo alla scadenza del termine.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento relativo ai consorzi con attività esterna clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento relativo al deposito dei bilanci clicca qui.](#)

## **2. CONTRATTI DI RETE - Deposito della situazione patrimoniale entro il 28 febbraio**

Con il contratto di rete più imprenditori puntano ad accrescere, individualmente e collettivamente, capacità innovativa e competitività. Gli stessi si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati per l'esercizio delle proprie attività o a scambiarsi informazioni o prestazioni industriali, commerciali, tecniche o tecnologiche o ancora a esercitare in comune aspetti al centro della propria impresa.

**L'istituzione del fondo patrimoniale comune è facoltativa. Se lo si istruisce**, nel programma di rete si devono indicare: misura e criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi dei partecipanti; regole di gestione; possibilità che il conferimento avvenga con apporto di un patrimonio destinato. **Si applicano, in questo caso, le disposizioni per il fondo patrimoniale dei consorzi con attività esterna** (articoli 2614 e 2615 del Codice civile).

Pertanto, secondo quanto previsto dal comma 4-ter dell'art. 3, del D.L. n. 5/2009, convertito dalla L. n. 33/2009, se il contratto di rete prevede **l'istituzione di un Fondo patrimoniale comune e di un Organo comune** destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi, **entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale** l'organo comune dovrà redigere una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e depositarla presso l'ufficio del Registro delle imprese del luogo ove ha sede.

Pertanto, nel caso in cui l'esercizio chiuda al 31 dicembre 2018, **entro il 28 febbraio 2019** dovrà essere depositata la situazione patrimoniale.

Nel caso la Rete sia dotata sia **dotata di soggettività giuridica e sia iscritta alla sezione ordinaria del Registro imprese**, il deposito dovrà essere effettuato **presso l'ufficio Registro delle imprese in cui il Contratto di Rete ha la propria sede**. Il codice fiscale da indicare nel bilancio, in formato XBRL, è quello relativo al Contratto di Rete.

Nel caso, invece, la rete sia **priva di personalità giuridica e non abbia una posizione autonoma nel Registro delle imprese**, il deposito dovrà essere **effettuato sulla posizione dell'impresa di riferimento**, presso l'ufficio del Registro Imprese dove la stessa è iscritta. In questo caso il modello B riporterà i dati dell'impresa che provvede al deposito, mentre gli allegati conterranno il codice fiscale ed i dati identificativi della Rete.

La situazione patrimoniale dovrà essere composta da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. L'adempimento non comporta il deposito del verbale di approvazione della situazione patrimoniale.

Come per i consorzi con attività esterna, lo stato patrimoniale e il conto economico, comprese le tabelle contenute nella nota integrativa dovranno essere presentate al Registro delle imprese nel **formato elaborabile XBRL**, secondo la tassonomia **"2017-07-06"** o la nuova tassonomia **"2018-11-04"**.

Ricordiamo, infatti, che la previgente Tassonomia 2017-07-06 potrà essere utilizzata **fino al 28 febbraio 2019** per esercizi chiusi in data 31 dicembre 2018 o in data successiva. Potrà essere usata successivamente anche **dopo il 28 febbraio 2019 ma non oltre il 31 dicembre 2019** e solo per conti annuali e consolidati redatti secondo le regole civilistiche post D.Lgs. n. 139/2015 riferiti ad esercizi chiusi prima del 31 dicembre 2018.

**Imposta di bollo, diritti di segreteria e sanzioni** sono gli stessi previsti per il deposito della situazione patrimoniale dei consorzi con attività esterna.

Vogliamo infine segnalare che, nell'ambito della semplificazione amministrativa, InfoCamere ha realizzato, per conto delle Camere di Commercio, il **sito dedicato ai Contratti di Rete**, rivolto ad imprese, associazioni, istituzioni che desiderino acquisire informazioni e strumenti su come "fare rete" in Italia con altre imprese.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento relativo ai contratti rete clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento relativo al deposito dei bilanci clicca qui.](#)

LINK:

LINK:

[Per accedere al sito dedicato ai Contratti idi Rete clicca qui.](#)

### **3. ALBO GESTORI AMBIENTALI - Delibera del Comitato nazionale sui compiti e sulle responsabilità del Responsabile tecnico**

Il Comitato Nazionale Gestori ambientali ha emanato la **Delibera n. 1 del 23 gennaio 2019** recante *“Prime disposizioni di dettaglio dei compiti e delle responsabilità del Responsabile tecnico ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014”*

Dopo una trattazione generale sui compiti e sulle funzioni del Responsabile anche nel caso in cui ricopra contemporaneamente lo stesso incarico per più imprese, la circolare precisa i compiti per i responsabili delle **diverse Categorie** dell'Albo gestori rifiuti, dal trasporto, all'intermediazione, dalla raccolta alle bonifiche.

L'**articolo 1** della delibera elenca quelli che sono i **compiti generali del Responsabile**:

- *coordinare l'attività degli addetti dell'impresa;*
- *definire, per quanto di competenza, le procedure per gestire eventuali situazioni d'emergenza, incidenti o eventi imprevisti e per evitare l'eventuale ripetersi di dette circostanze;*
- *vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni riportate o richiamate nei provvedimenti d'iscrizione;*
- *verificare la validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni in capo ai soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti.*
- *fornire adeguata formazione e informazione sullo svolgimento delle attività di cui alle categorie di iscrizione all'Albo per le quali l'affiancamento è svolto.*

L'**articolo 7**, affrontando il caso del Responsabile tecnico che **ricopre contemporaneamente lo stesso incarico per più imprese**, ricorda che lo stesso è tenuto a **comunicare ad ogni impresa che si avvale dei suoi servizi**, tutti gli altri incarichi contestualmente svolti, utilizzando un modello allegato alla delibera, e a specificare che l'attività da espletare risulta compatibile con le altre attività svolte.

Tale dichiarazione, sottoscritta per presa conoscenza e accettazione anche dal legale rappresentante dell'impresa, **deve essere prodotta**, a pena di improcedibilità della domanda, in fase di iscrizione, di rinnovo o di variazione dell'iscrizione per modifica del Responsabile tecnico, **alla Sezione competente**.

L'**articolo 2** definisce i compiti del Responsabile tecnico per le **Categorie 1, 4, 5 e 6 (Trasporto dei rifiuti)**. In particolare, dal lungo elenco individuato, segnaliamo

- la **redazione e sottoscrizione dell'attestazione sulla idoneità dei mezzi di trasporto** in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare,
- il **controllo sulla permanenza delle caratteristiche dei mezzi** risultanti nell'attestazione, e
- il rispetto delle modalità e delle condizioni di trasporto ivi precisate, in relazione alle diverse tipologie di rifiuti.

Spetta al Responsabile tecnico eseguire correttamente, ove previsto, **le operazioni di carico, scarico e trasbordo dei rifiuti** e garantire la **sicurezza del carico** durante il trasporto e la presenza dei documenti e delle attrezzature di sicurezza.

Lo stesso dovrà, inoltre, garantire ai conducente un'adeguata **formazione e informazione** e redigere linee guida sul corretto svolgimento delle attività di trasporto dei rifiuti; garantire adeguata formazione sulla **corretta compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico** e della documentazione che accompagna i rifiuti e sulla documentazione riguardante il trasporto delle merci pericolose o specifiche tipologie di rifiuti o le spedizioni transfrontaliere di rifiuti.

L'**articolo 3** definisce i compiti del Responsabile tecnico per la **Categoria 1 (Gestione dei centri di raccolta)**, fra i quali compare l'attestazione e garanzia della formazione del personale addetto ai centri di raccolta, secondo le modalità dettate dalla Delibera n. 2/2009 e la verifica del rispetto della normativa di sicurezza, di cui al D.M. 8 aprile 2008.

L'**articolo 4** definisce i compiti del Responsabile tecnico per la **Categorie 8 (Intermediazione e commercio dei rifiuti senza loro detenzione)**. Anche qui si parla di adeguata formazione agli addetti dell'impresa sulla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico e sulla documentazione di accompagnamento (formulari di identificazione dei rifiuti), e di verifica della validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni in capo ai soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti oggetto delle attività di intermediazione e commercio.

L'**articolo 5** definisce i compiti del Responsabile tecnico per la **Categoria 9 (Bonifica di siti)**. Il Responsabile tecnico è tenuto a produrre, insieme al legale rappresentante, **una dichiarazione sostitutiva di atto notorio**, nella quale siano indicate le tipologie e il valore di acquisto delle attrezzature minime, la disponibilità in capo all'impresa e lo stato di conservazione delle stesse (ai sensi delle

disposizioni dettate dalle delibere n. 5 del 2001 e n. 2 del 2009) o **una relazione**, a firma congiunta con il legale rappresentante, dalla quale risulti l'effettivo utilizzo delle stesse in relazione agli specifici interventi di bonifica.

Al Responsabile tecnico compete inoltre verificare il mantenimento nel tempo dell'idoneità delle attrezzature utilizzate dall'impresa e che l'organizzazione dell'impresa sia conforme alle norme vigenti di settore.

Gli stessi compiti vengono affidati, dall'**articolo 6**, al Responsabile tecnico anche per la **Categoria 10 (Bonifica dei beni contenenti amianto)**.

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera n.- 1/2019 clicca qui.](#)

#### **4. OBBLIGHI DI PUBBLICITA' E DI TRASPARENZA PER ASSOCIAZIONI E IMPRESE - L. N. 124/2017 - Soggetti coinvolti e obblighi pubblicitari**

L'**articolo 1, commi 125 - 129 della L. n. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza)**, ha introdotto alcuni **obblighi di pubblicità e trasparenza** a carico di una pluralità di soggetti che intrattengono rapporti economici con le Pubbliche Amministrazioni, con altri soggetti pubblici o con i soggetti di cui all'art. 2-bis del D.Lgs n. 33/2013, con società controllate direttamente o indirettamente da Pubbliche Amministrazioni, con società a partecipazione pubblica e che da questi enti **ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici di qualunque genere**.

Ma vediamo in dettaglio quali sono i destinatari e a quali obblighi pubblicitari sono soggetti.

**1)** I destinatari degli obblighi in questione - secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 125, della legge n. 124/2017 - possono essere raggruppati in **due categorie**.

Alla **prima categoria** appartengono:

a) le **associazioni di protezione ambientale** a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque Regioni individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

b) le **associazioni dei consumatori e degli utenti** rappresentative a livello nazionale;

c) le **associazioni e le fondazioni, nonché tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di ONLUS**.

Nella **seconda categoria** rientrano le **imprese**.

**2)** Per le due categorie di operatori, il comma 125 prevede un **diverso tipo di pubblicità**:

a) per i soggetti rientranti nella prima categoria, l'articolo 1, comma 125 prevede la **pubblicazione, nei propri siti o portali digitali**, delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente; tale pubblicazione deve essere effettuata **entro il 28 febbraio di ogni anno**;

b) per le imprese, invece, l'adempimento di tale obbligo avviene attraverso la **pubblicazione di tali informazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa del bilancio consolidato**, ove esistente; da effettuarsi, naturalmente, **nei termini previsti per la redazione dei bilanci**.

L'inosservanza di tale obbligo, **da parte delle imprese**, comporta la **restituzione delle somme** ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di pubblicazione del bilancio.

Non sembra prevista alcuna sanzione per l'inosservanza di tale obbligo da parte degli altri soggetti.

**3)** Il comma 127 specifica che, per evitare l'accumulo di informazioni non rilevanti, vi è una **soglia minima di 10.000,00 euro**: la pubblicazione non è dovuta se l'importo ricevuto dal beneficiario nell'anno precedente è inferiore a questa soglia.

Non è chiaro se tale somma vada calcolata con riferimento all'erogazione effettuata dal singolo ente o dall'insieme dei soggetti appartenenti al medesimo gruppo.

Secondo quanto precisato dal Ministero del lavoro nella circolare n. 2/2019, detto limite deve essere **inteso in senso cumulativo**, si riferisce cioè al **totale dei vantaggi pubblici ricevuti** e non alla singola erogazione.

**4)** Ai soggetti indicati sopra alla prima categoria, con l'articolo 12-ter della L. n. 132/2018, di conversione del D.L. n. 113/2018, sono state aggiunte le **cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri** di cui al D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998. Queste cooperative sociali sono tenute a **pubblicare trimestralmente** nei propri siti internet o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.

**5)** Ci rimane una questione da risolvere che riguarda la delimitazione del novero dei beneficiari delle erogazioni soggette alla disciplina del comma 125.: *i beneficiari delle erogazioni soggetti ad obblighi di pubblicazione ai sensi del comma 125 sono soltanto i soggetti residenti in Italia o anche quelli residenti all'estero?*

LINK:

## **5. OBBLIGHI DI PUBBLICITA' E DI TRASPARENZA PER ASSOCIAZIONI E IMPRESE - L. N. 124/2017 - Parere del Consiglio di Stato - Soggetti competenti, decorrenza e sanzione**

Le misure di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche introdotte dall'art. 1, commi 125 - 129 della legge n. 124/2017 (*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*), hanno posto una serie di questioni interpretative, riguardanti in particolare:

- 1) ***l'individuazione dei soggetti competenti all'attuazione della norma e ai correlati controlli;***
- 2) ***la decorrenza dei nuovi obblighi informativi;***
- 3) ***l'ambito di applicazione della sanzione in caso di mancata pubblicazione.***

Tali aspetti sono stati affrontati nel **Parere n. 1449/2018 reso dal Consiglio di Stato il 1° giugno 2018**, richiesto, con Nota n. 4767 del 27 febbraio 2018, dal Ministero dello sviluppo economico.

**1) Il primo quesito** posto al Consiglio di Stato attiene all'**individuazione dei soggetti competenti all'attuazione della norma ed ai correlati controlli**.

Il quesito deriva dalla circostanza che, con riguardo agli obblighi di trasparenza imposti dall'art. 1, comma 125 della legge n. 124/2017, nuovi rispetto a quelli imposti dal D.Lgs. n. 33/2013, il dato normativo nulla dice in merito ai soggetti pubblici preposti alle attività di verifica e controllo.

Escluso che sia l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) a dover dettare le linee guida sugli obblighi posti dall'art. 1, comma 125 della legge n. 124/2017, il Consiglio di Stato ha evidenziato che "*spetta in prima battuta alle singole Amministrazioni provvedere all'attuazione e al controllo delle erogazioni e delle attività indicate dalle norme in esame*".

**2) La seconda questione** sulla quale si è pronunciato il Consiglio di Stato attiene alla **decorrenza dei nuovi obblighi informativi**.

Sotto tale profilo, l'organo consultivo, sposando la prospettazione già fornita dal Ministero del Lavoro con nota n. 2540 del 23 febbraio 2018, ha ritenuto che la nuova disciplina **sia applicabile solo a partire dal 2019**, relativamente ai vantaggi economici ricevuti a partire dal 1° gennaio 2018, in coerenza con il principio generale di irretroattività della legge sancito nell'articolo 11 delle "*Disposizioni sulla legge in generale*".

La norma richiamata, com'è noto, dispone: "*La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo*".

La legge può avere anche efficacia retroattiva, ma, a tali fini, doveva essere dettata una apposita e dettagliata disciplina transitoria.

In assenza di una disciplina al riguardo non può che convenirsi per l'**introduzione degli obblighi dall'anno 2018, con pubblicazione entro il 28 febbraio 2019** dei relativi dati.

**3) Il terzo quesito** analizzato dal Consiglio di Stato concerne l'**ambito di applicazione della sanzione**, consistente nell'obbligo di restituzione ai soggetti eroganti delle somme ricevute, in caso di inadempimento degli obblighi di pubblicità e di trasparenza (art. 1, comma 125, L. n. 124/2017).

Atteso che il terzo periodo del comma 125 dispone che "*L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente*", è necessario chiarire se tale sanzione sia o meno applicabile anche ai soggetti, non qualificabili come imprese, elencati nel primo periodo dello stesso comma 125.

Al riguardo il Consiglio di Stato ha condiviso la prospettazione esposta nella richiesta di parere da parte del Ministero dello sviluppo economico, chiarendo che, secondo l'interpretazione letterale e sistemica del terzo periodo del comma 125, la sanzione restitutoria è applicabile **esclusivamente alle imprese**.

L'assenza, negli altri soggetti interessati dalla disposizione, del fine di lucro giustifica il trattamento differenziato tra le due categorie di soggetti destinatari degli obblighi informativi.

LINK:

[Per scaricare il testo del Parere del Consiglio di Stato n. 1449/2018 clicca qui.](#)

## **6. OBBLIGHI DI PUBBLICITA' E DI TRASPARENZA PER TERZO SETTORE - Le indicazioni dal Ministero del lavoro**

L'articolo 1, commi 125 - 129 della L. n. 124/2017 (*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*), ha introdotto alcuni **obblighi di pubblicità e trasparenza** a carico di una pluralità di soggetti che intrattengono rapporti economici con le Pubbliche Amministrazioni, con altri soggetti pubblici o con i soggetti di cui all'art. 2-bis del D.Lgs n. 33/2013.

Tali obblighi involgono anche la platea degli **enti del Terzo Settore**, ed è per questo che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la **circolare n. 2 dell' 11 gennaio 2019**, ha voluto fornire alcuni

chiarimenti e indicazioni operative finalizzate a consentire il puntuale adempimento della misura normativa in argomento.

Di seguito sintetizziamo i punti principali trattati dalla circolare.

**1) Le cooperative sociali** - che sotto il profilo della qualifica fiscale sono **ONLUS di diritto**, mentre sotto il profilo civilistico sono società che, per effetto del dettato dell'articolo 1, comma 4, del D.Lgs. n. 112/2017, assumono di diritto anche la qualifica di **impresa sociale**, con l'obbligo dell'iscrizione nel Registro delle imprese – sono tenute ad adempiere agli obblighi previsti dalla normativa in esame in sede di **nota integrativa del bilancio di esercizio** e di **nota integrativa del bilancio consolidato**, ove esistente, con conseguente sottoposizione, in caso di inadempimento, alla sanzione restitutoria, come previsto dal terzo periodo del comma 125.

**2) Per quanto riguarda l'oggetto degli obblighi informativi**, il Ministero ricorda che la norma in esame fa riferimento alle informazioni relative a **sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti equiparati**.

Sotto il primo profilo, la declaratoria contenuta nella disposizione testé richiamata presenta una portata notevolmente ampia. Costituiscono oggetto di pubblicazione: i contributi, le sovvenzioni, i sostegni a vario titolo ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni e dagli enti assimilati, che non traggono titolo da rapporti economici a carattere sinallagmatico; le somme erogate dalla PP.AA. a carattere di corrispettivo per un servizio o una prestazione effettuata o per la cessione di un bene.

Il Ministero precisa ancora che, **oltre alle risorse finanziarie** vi rientrano anche le **risorse strumentali** (come nel caso di un rapporto di comodato di un bene mobile o immobile); in questo caso, ai fini della prescritta indicazione della quantificazione del vantaggio economico assegnato, si dovrà fare riferimento al valore dichiarato dalla pubblica amministrazione che ha attribuito il bene in questione.

**3) Per quanto attiene all'arco temporale di riferimento** ed ai **criteri di contabilizzazione** da seguire, l'impiego da parte del legislatore del concetto di "vantaggio economico ricevuto dalle Pubbliche Amministrazioni" comporta la necessità consequenziale di utilizzare il **criterio contabile di cassa**, sicché andranno pubblicate le **somme effettivamente introitate nell'anno solare precedente, dal 1° gennaio al 31 dicembre**, indipendentemente dall'anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono.

**4) Per quanto riguarda poi la disposizione di cui al comma 127**, che esclude l'obbligo di pubblicazione delle somme ricevute **inferiori a 10.000,00 euro**, al fine di evitare le informazioni non rilevanti, il Ministero precisa che detto limite deve essere **inteso in senso cumulativo**, si riferisce cioè al **totale dei vantaggi pubblici ricevuti** e non alla singola erogazione.

Pertanto – precisa il Ministero - l'obbligo di informazione scatta allorché il totale dei vantaggi economici ricevuti **sia pari o superiore ad euro 10.000,00**, con la conseguenza che andranno pubblicati gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite, quantunque il valore della singola erogazione sia inferiore ad euro 10.000,00.

**5) Dalla normativa in esame si evince anche che**, distinto dall'obbligo di rendicontazione del vantaggio ricevuto, viene posto a carico dei soggetti percettori anche un **obbligo di informazione**, che esula dall'applicazione delle disposizioni in oggetto indicate.

Rientrano in questo obbligo di informazione – scrive il Ministero - anche le **somme percepite a titolo di cinque per mille**, in quanto l'obbligo in parola è diverso, per contenuti e modalità, rispetto ai vigenti obblighi di rendicontazione previsti dall'articolo 11-bis del D.P.C.M. 23 aprile 2010, come modificato ed integrato dal D.P.C.M. 7 luglio 2016.

Pertanto, le **informazioni da pubblicare**, preferibilmente in forma schematica e di immediata comprensibilità per il pubblico, dovranno avere ad oggetto i seguenti elementi:

- a) *denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;*
- b) *denominazione del soggetto erogante;*
- c) *somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);*
- d) *data di incasso;*
- e) *causale.*

Tali elementi informativi, per i soggetti obbligati, diversi dalle imprese, devono essere **pubblicati sui siti internet o sui portali digitali degli enti percipienti l'ausilio pubblico**

In mancanza del sito internet, il riferimento ai portali digitali rende possibile l'adempimento degli obblighi di pubblicità e di trasparenza anche attraverso la pubblicazione dei dati in questione sulla pagina Facebook dell'ente medesimo.

Ove l'ente non disponga di alcun portale digitale, la pubblicazione in parola potrà avvenire anche sul sito internet della rete associativa alla quale l'ente del Terzo settore aderisce.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 2/2019 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della L. n. 124/2017 clicca qui.](#)

## **7. OBBLIGHI DI PUBBLICITA' E DI TRASPARENZA DA PARTE DELLE PP. AA. - D.LGS. N. 33/2013 - Atti di concessione di sovvenzioni e contributi a persone fisiche ed enti pubblici e privati - Le integrazioni previste dalla legge n. 124/2017**

Il **Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33** (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*), successivamente modificato dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, è stato emanato in attuazione della legge n. 190 del 6 novembre 2012 (c.d. "Legge Anticorruzione") ed ha effettuato un corposo riordino degli obblighi di **pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni**. Il decreto (conosciuto anche come "**Decreto Trasparenza**") ha disposto il "**diritto alla conoscibilità**" di documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria; ha previsto una specifica sezione dei siti web istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni, denominata "**Amministrazione Trasparente**", in cui tali contenuti devono confluire.

Agli obblighi di pubblicazione è stato collegato un istituto, l' "**Accesso civico**" (semplice o generalizzato), che consisteva a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse legittimo (art. 5).

**1) Gli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013** dispongono la **pubblicità sui siti istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni** dei dati attinenti:

- **alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari alle imprese;**

- **all'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed a enti pubblici e privati.**

Secondo quanto disposto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013, le **Pubbliche Amministrazioni** sono tenute a pubblicare gli **atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le Amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari** e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Le Pubbliche Amministrazioni sono inoltre tenute a pubblicare gli **atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese**, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, **di importo superiore a 1.000,00 euro**.

La pubblicazione dei dati sul sito internet, ai sensi dell'art. 26, "**costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario**".

La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione, rilevata d'ufficio dagli organi di controllo, è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione (art. 26, comma 3, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016).

Secondo quanto disposto dal successivo articolo 27, la pubblicazione in questione deve necessariamente comprendere:

- a) *il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;*
- b) *l'importo del vantaggio economico corrisposto;*
- c) *la norma o il titolo a base dell'attribuzione;*
- d) *l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;*
- e) *la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;*
- f) *il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.*

Le informazioni in questione vanno riportate nell'ambito della sezione "**Amministrazione trasparente**", "**secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo [... ] e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione**".

Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, **vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo**.

**2)** Per quanto riguarda gli obblighi di trasparenza in capo ai soggetti che effettuano le erogazioni, la legge n. 124 del 4 agosto 2017 prevede alcune integrazioni alla disciplina contenuta nell'articolo 26 del decreto legislativo n. 33/2013.

Il comma 126 sancisce, infatti, che "**A decorrere dall'anno 2018, gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche agli enti e alle società controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. L'inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari alle somme erogate**".

Dunque, diversamente da quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 per le Pubbliche Amministrazioni, nel caso degli Enti e delle società controllate dallo Stato, la soglia minima passa da 1.000,00 euro a

10.000,00 euro. Per quanto riguarda le modalità di adempimento, in questo caso viene richiesta la pubblicazione nell'ambito dei documenti contabili annuali. Nel caso, poi, di inottemperanza viene applicata una sanzione pari alle somme erogate.

LINK:

[Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 33/2013 clicca qui.](#)

## **8. START-UP INNOVATIVE - Pubblicato il report del quarto trimestre 2018**

E' stato pubblicato, sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, il **report del quarto trimestre 2018**, sulle Start-up innovative.

A fine 2018 le Startup innovative sono **9.758**, per un incremento di 111 unità nel corso di un trimestre. Assumendo un trend di crescita costante, le startup italiane si avviano a superare **quota 10.000** nei primi mesi del 2019.

Le startup innovative rappresentano circa il **3% di tutte le società di recente costituzione**, a testimonianza di un ruolo sempre più significativo nel panorama imprenditoriale italiano.

In alcune aree del Paese la loro incidenza raggiunge picchi del **5%** a livello regionale (**Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige**) e del **6%** a livello provinciale (**Trieste, Trento e Ascoli Piceno**).

**Milano** continua a rappresentare il principale polo per le imprese innovative italiane: nel capoluogo lombardo sono localizzate ben **1.687 startup** (**17%** del totale nazionale), più che in qualsiasi altra regione italiana.

Anche **Roma**, al secondo posto, vanta una popolazione in continua crescita, sempre più vicina a quota mille (**969**, il **10%** nazionale).

Nonostante la normativa sulle Startup sia aperta a tutti i settori economici, si osserva una notevole concentrazione nei comparti con una chiara vocazione tecnologica. Il **34%** delle Startup innovative presenta il codice ATECO "**produzione di software**", e il **13%** "**ricerca e sviluppo**".

Nei due segmenti citati le startup rappresentano rispettivamente **uno e due terzi della popolazione complessiva** delle imprese neo-costituite.

Ben rappresentato è anche il **settore manifatturiero**, in cui si colloca il 19% delle startup (5% del totale delle nuove società di capitali).

Con riferimento alla **forza lavoro** impiegata dalle startup, la somma di soci e addetti registrati al 30 settembre 2018 (valore più recente a disposizione) è pari a **53.704**, per un **incremento di 1.200 unità** in tre mesi e di ben **11.500 su base annuale (+27,1%)**.

LINK:

[Per saperne di più e scaricare il testo del report relativo al quarto trimestre 2018 clicca qui.](#)

## **9. NUOVA SABATINI - Dal 7 febbraio è riaperto lo sportello per gli incentivi**

**1)** Grazie allo stanziamento di nuove risorse finanziarie pari a **480 milioni di euro**, introdotto dall'articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), il Ministero dello sviluppo economico ha emanato il **decreto direttoriale 28 gennaio 2019, n. 1338**, con il quale ha disposto la **riapertura, a partire dal 7 febbraio 2019, dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi**.

La misura stanziata ha l'obiettivo di **incentivare la manifattura digitale e incrementare l'innovazione e l'efficienza del sistema imprenditoriale** tramite l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature.

I contributi sono concessi secondo le modalità fissate nel **decreto interministeriale 25 gennaio 2016** e nella **circolare direttoriale 15 febbraio 2017, n. 14036**, e ss. mm. ii.

La "Nuova Sabatini" - introdotta nel 2013 - è stata in questi anni un importante strumento agevolativo per l'ammodernamento e la crescita del sistema produttivo italiano.

Finora sono state oltre 63 mila le domande presentate dalle piccole e medie imprese, per un ammontare di contributo concesso superiore a un miliardo di euro.

L'enorme successo avuto dalla misura nel mondo imprenditoriale ha quindi determinato la riapertura dello sportello della misura sino all'esaurimento delle nuove risorse.

La tipologia di contributo concesso è confermata ed è **pari al 2,75% annuo** sugli **investimenti ordinari**, e al contributo maggiorato del 30%, pari **al 3,575% annuo**, per la realizzazione di **investimenti in tecnologie digitali** compresi gli investimenti in big data, *cloud computing*, banda ultralarga, *cybersecurity*, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, *Radio frequency identification* e in **sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti**.

2) Il Ministero dello sviluppo economico ha, inoltre, pubblicato un secondo **decreto direttoriale datato 28 gennaio 2019, n. 1337**, con cui dispone l'**accoglimento** delle **richieste di prenotazione** pervenute nel mese di dicembre 2018, non accolte anche in misura parziale, per esaurimento delle risorse disponibili.

L'accoglimento di dette prenotazioni non richiede un ulteriore invio da parte delle banche. Tali richieste saranno soddisfatte, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle stesse, a valere sui nuovi fondi messi a disposizione. L'elenco delle richieste di prenotazione accolte è allegato al decreto.

Le domande di agevolazione **presentate dalle imprese alle banche o agli intermediari finanziari in data antecedente al 4 dicembre 2018**, data di chiusura dello sportello disposta dal decreto direttoriale 3 dicembre 2018, non incluse in una richiesta di prenotazione delle risorse inviata dalle medesime banche o dagli intermediari finanziari al Ministero dello sviluppo economico, possono essere oggetto di apposite richieste di prenotazione che potranno essere trasmesse al Ministero dello sviluppo economico, con le ordinarie modalità, **a partire dal 1° febbraio 2019**.

a) L'**accoglimento delle richieste di prenotazione pervenute nel mese di dicembre 2018** e non soddisfatte per insufficienza delle risorse disponibili.

L'accoglimento di dette prenotazioni non richiede un ulteriore invio da parte delle banche. Inoltre, le domande inviate dalle imprese alle banche/intermediari finanziari entro il 4 dicembre 2018 possono essere oggetto di prenotazione da parte dei medesimi istituti **a partire dal 1° febbraio 2019**.

I decreti sono in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.M. 28 gennaio 2019, n. 1337 e dell'allegato elenco clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.M. 28 gennaio 2019, n. 1338 clicca qui.](#)

## **10. ENASARCO - Contributo previdenziale per il 2019**

Per il 2019 scattano le previste variazioni alle aliquote dei contributi ENASARCO, già deliberate dall'ultimo Regolamento delle attività istituzionali approvato dalla Fondazione nel 2013.

**Le aliquote della contribuzione previste per l'anno 2019 sono pari a 16,50%.**

Ricordiamo che il **Regolamento delle attività istituzionali** del 2013, attualmente in vigore, prevede un aumento delle aliquote contributive molto graduale e spalmato in un arco temporale di otto anni (dal 2013 al 2020) durante i quali si passerà dal 13,5% al 17%, come riportato nella Tabella che segue:

<b>Importi</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Aliquota contributiva</b>	14,65%	15,10%	15,55%	16,00%	16,50%	17,00%
<b>(di cui aliquota previdenza)</b>	12,50%	12,50%	12,55%	13,00%	13,50%	14,00%
<b>(di cui aliquota previdenza a titolo di solidarietà)</b>	2,15%	2,60%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%

Il contributo previdenziale **va calcolato su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo all'agente** (provvigioni, rimborsi spese, premi di produzione, indennità di mancato preavviso) in dipendenza del mandato di agenzia.

Il 50% dell'importo, scaturito dall'applicazione dell'Aliquota ENASARCO sull'imponibile provvigionale di competenza, è a carico dell'agente (con una trattenuta diretta in fattura dell'8,25%); mentre il restante 50% è a carico dell'azienda mandante (8,25%).

**Il pagamento viene effettuato dalla ditta preponente**, che è responsabile anche della quota trattenuta all'agente.

Il versamento contributivo, tenendo conto del limite di un minimale ed un massimale annuo, viene effettuato integralmente dalla ditta mandante, che ne è responsabile anche per la parte a carico dell'agente.

Le ditte mandanti possono consultare il **calcolatore online**.

### **Massimali e minimali ENASARCO**

I minimali e i massimali ENASARCO sono determinati tramite la rivalutazione ISTAT, quindi, per conoscere le nuove soglie del minimale contributivo ENASARCO e del massimale provvigionale, occorre attendere l'aggiornamento da parte dell'ISTAT.

Per il 2019 non è ancora stato aggiornato l'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), pertanto di seguito si riportano i valori in vigore nel 2018 (salvo successiva rivalutazione):

– <b>Massimale</b> contributivo Monomandatari:	37.913,00 euro;
– Massimale contributivo Plurimandatari:	25.275,00 euro;
– <b>Minimale</b> contributivo Monomandatari:	846,00 euro;
– Minimale contributivo Plurimandatari:	423,00 euro.

Per gli **agenti e rappresentanti operanti in forma di società di capitali**:

- per <b>provvigioni annue fino a 13.000.000</b> :	aliquota <b>4%</b> (di cui 3% a carico della mandante; 1% a carico dell'Agente);
- per <b>provvigioni annue da 13.000.000,01 a 20.000.000</b> :	aliquota <b>2%</b> (di cui 1,5% a carico della mandante; 0,5% a carico dell'Agente);
- per <b>provvigioni annue da 20.000.000,01 a 26.000.000</b> :	aliquota <b>1%</b> (di cui 0,75% a carico della mandante; 0,25% a carico dell'Agente);
- per <b>provvigioni annue oltre 26.000.000</b> :	aliquota <b>0,5%</b> (di cui 0,3% a carico della mandante; 0,2% a carico dell'Agente).

**Scadenza dei pagamenti:**

- 1° trimestre;	entro il 20 maggio 2019
- 2° trimestre;	entro il 20 agosto 2019
- 3° trimestre;	entro il 20 novembre 2019
- 4° trimestre;	entro il 20 febbraio 2020.

LINK:

[Per accedere al sito della Fondazione ENASARCO clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il calcolatore online clicca qui.](#)

## Altre notizie in breve

**1)** A decorrere **dal 1° febbraio 2019**, l'importo da versare, per ogni **richiesta di revisione di analisi di campioni**, alla competente tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689, viene determinato in **125,17 euro**.

Lo ha stabilito il Ministero dell'economia e delle finanze con **decreto del 24 dicembre 2018**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 23 gennaio 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**2)** Con **provvedimento n. 498 del 13 dicembre 2018**, il Garante è intervenuto nei confronti di Uber, gruppo multinazionale che fornisce un servizio di trasporto automobilistico privato attraverso una App che collega direttamente passeggeri e autisti.

Gli accertamenti svolti hanno infatti evidenziato una serie di **violazioni in tema di diritto della privacy**, che attengono principalmente alla non corretta individuazione dei rapporti tra le società del Gruppo, nonché una **non corretta gestione dei profili attinenti all'informativa e alla prestazione del consenso per il trattamento dei dati personali degli utenti**.

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento clicca qui.](#)

**3)** Sul sito istituzionale del **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, dal 23 gennaio 2019, sono disponibili le **schede tecniche** che spiegano nel dettaglio le **misure della Legge di bilancio 2019**.

Maggiori dettagli sulla manovra e sulla sua composizione saranno contenuti nella Nota tecnico-illustrativa alla Legge di bilancio di prossima pubblicazione da parte della Ragioneria Generale dello Stato.

La Nota sarà pubblicata sul sito [www.rgs.mef.gov.it](http://www.rgs.mef.gov.it) e su [www.mef.gov.it](http://www.mef.gov.it).

LINK:

[Per consultare le schede tecniche clicca qui.](#)

**4)** Dal settembre del 2013 le **startup innovative** che intendono ottenere un finanziamento bancario possono richiedere l'intervento del **Fondo di Garanzia per le PMI (FGPMI)** gratuitamente, seguendo una procedura semplificata che le esonera da una valutazione del merito creditizio ulteriore rispetto a quella già effettuata dall'istituto di credito.

La garanzia può arrivare fino a 2,5 milioni di euro per impresa, e coprire fino all'80% di ciascun prestito concesso.

Al 31 dicembre 2018, data di riferimento per il **18° rapporto trimestrale** dedicato a questo strumento, sono **2.457** le startup innovative che hanno ricevuto un prestito coperto dalla garanzia pubblica del FGPMI, per un ammontare complessivo di circa **870 milioni di euro**.

801 startup hanno ricevuto più di un prestito, per un totale di **4.223 operazioni**.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del 18° rapporto trimestrale clicca qui.](#)

**5)** Con **nota n. 10065/RU del 25 gennaio 2019**, l'Agenzia delle Dogane e del Monopoli ha disposto l'adeguamento delle **tasse** e dei **diritti marittimi** per l'anno 2019.

L'adeguamento delle tasse e dei diritti marittimi deve essere calcolato in ragione del 75% del tasso di inflazione FOI accertato dall'ISTAT per l'anno precedente di ciascun anno. Tenuto conto che il tasso accertato dall'Istituto nazionale di statistica per il 2018 è stato del 1,1%, l'adeguamento da effettuare in ragione del 75% è pari a 0,825%, con decorrenza dal 1° febbraio 2019.

LINK:

[Per scaricare il testo della nota dell'Agenzia delle dogane clicca qui.](#)

**6)** Con la **Circolare n. 1 dell'11 gennaio 2019**, l'INAIL ha recepito le novità legislative contenute nell'art. 1, comma 1121 e ss., L. 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) in merito al **differimento dei termini legati all'autoliquidazione INAIL 2018-2019**.

La novella è stata introdotta per via della nuova revisione delle tariffe dei premi INAIL – per il triennio 2019-2021 – che non ha consentito l'Istituto assicuratore a inviare ai datori di lavoro (o ai loro intermediari delegati) le basi di calcolo, entro il 31 dicembre 2018, al fine di determinare il premio da versare.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 1/2019 clicca qui.](#)

**7)** Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 31 gennaio 2019, ha approvato:

a) un disegno di legge, collegato alla legge di bilancio 2019, che introduce **disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di misure di contrasto alla violenza in occasione delle manifestazioni sportive e di semplificazione**:

b) un regolamento, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che introduce **nuove norme volte alla organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo**.

Tale riorganizzazione si è resa necessaria in seguito al trasferimento delle competenze in materia di turismo dal Ministero per i beni e le attività culturali al Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali, che ha nel frattempo assunto la nuova denominazione, e al conseguente passaggio delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali.

In particolare, la nuova struttura dipartimentale si articolerà nella "Direzione generale delle politiche del turismo" e nella "Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste", già "Direzione generale delle foreste".

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

**8)** L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, il **testo coordinato (aggiornato a gennaio 2019) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro)**, aggiornato con le ultime novità normative.

LINK:

[Per accedere al sito e scaricare il testo aggiornato del D.Lgs. n. 81/2008 clicca qui.](#)

**9)** Il Ministero della salute, con un comunicato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, ha reso noto di aver provveduto a pubblicare le **informazioni statistiche relative all'uso degli animali di fini scientifici per l'anno 2017**.

La **direttiva 2010/63/UE** sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, recepita in Italia con il **decreto legislativo n. 26/2014**, sancisce l'obbligatorietà per gli Stati membri di trasmettere alla commissione, la prima volta entro il 10 novembre 2015 e a seguire con cadenza annuale, le informazioni statistiche relative all'uso degli animali nelle procedure, comprese le informazioni sull'effettiva gravità delle procedure e sull'origine e le specie di primati non umani utilizzati.

Il Ministero della salute, attraverso la Banca dati nazionale per la sperimentazione animale, raccoglie i dati, provvede alla loro rielaborazione e alla loro successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

**10)** È operativo - a partire **dal 4 febbraio 2019** - il sito web che permette di avere informazioni sul **reddito di cittadinanza** e, a partire dal mese di marzo, di inviare telematicamente la **domanda** per il sussidio.

Chi ritiene di aver diritto a percepire il reddito di cittadinanza deve essere in possesso del proprio ISEE e rivolgersi ad un CAF, a un ufficio postale o presentare la domanda direttamente dal sito, se in possesso dello SPID.

Le **istanze** presentate cominceranno ad essere accettate a partire **dal 6 marzo**. Le prime domande avranno la disponibilità del reddito di cittadinanza sulla Card entro la fine del mese di aprile.

Anche l'INPS sta per pubblicare un apposito opuscolo in cui saranno raccolte le principali FAQ che riguardano requisiti e modalità di erogazione del sussidio.

LINK:

[Per accedere al sito clicca qui.](#)

## Lo sapevi che ...

### TRA LE IMPRESE INDIVIDUALI SOLO TRE SU CINQUE SUPERANO I CINQUE ANNI DI VITA ?

***Solo 3 imprese individuali su 5 sopravvivono a cinque anni dalla nascita.***

***Una chiusura su 2 avviene nei primi due anni di vita.***

***Appena il 5% di chi "non ce la fa" si rimette in gioco rialzando le saracinesche.***

È quanto emerge dalla fotografia messa a fuoco da Unioncamere e InfoCamere sull'universo di **235.985 imprese individuali nate nel 2014** delle quali **88.184 sono cessate entro il 30 giugno 2018** e, di queste, **48.377 entro il 2015**.

Ma sono molte le iniziative imprenditoriali che non superano il primo anno di età, **solo nel 2014 sono nate e morte 20.538 imprese**.

La selezione darwiniana risulta più cruenta nei settori del turismo (il 43,5% chiude entro il primo lustro), dei servizi alla persona (40,1%) e dell'assicurazione e credito (39,6%).

Le più resilienti appaiono le imprese individuali lucane (30,5% non supera il primo quinquennio), seguite dalle sarde (30,7%) e dalle trentine (31,3%).

L'emorragia è più forte, invece, tra i titolari dell'Emilia Romagna (40%), Toscana (39,9%) e Piemonte(39,5%).

Al Sud e nelle Isole si registra in media una percentuale inferiore di chiusure, forse perché qui più che altrove la via dell'impresa e del lavoro autonomo rappresenta spesso la sola prospettiva di sbocco occupazionale e di reddito a cui ci si aggrappa nonostante le difficoltà.

Nel Mezzogiorno, infatti, chi chiude quasi mai si rimette in proprio. Viceversa nelle regioni del Centro-Nord emerge una maggiore propensione a ritentare la carta dell'imprenditorialità, i più audaci sono i titolari della Valle D'Aosta (9,8%), Lombardia (8,2%) e Veneto (7,1%).

Dall'analisi delle business community straniere la mortalità più elevata si registra tra le imprese con un titolare cinese (il 47,7% ha chiuso l'attività entro i primi cinque anni).

Seguono le realtà a guida indiana (44,1%) e rumena (42,3%).

Ma se sono in molti a scoraggiarsi e a rinunciare al sogno di mettersi in proprio, ancora una volta i titolari cinesi si smarcano dagli altri rimettendosi in gioco nel 15% dei casi (contro il 5% delle media).

Più audaci di loro sono solo i pakistani che oltre ad essere tra i più resistenti (29,5% chiudono i battenti entro cinque anni contro la media di 37,4%) sono anche i più disposti a mettersi nuovamente alla prova (il 18,8% riapre i battenti).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa Uniocamere Infocamere clicca qui.](#)

**RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
***I provvedimenti scelti per voi***  
**(DAL 24 AL 2 FEBBRAIO 2019)**

**1) Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4:** Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. (Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

**2) ISTAT - Comunicato -** Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di dicembre 2018, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (Gazzetta Ufficiale n. 25 del 30 gennaio 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

**3) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2018:** Ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. (Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**4) Ministero dell'interno – Decreto 25 gennaio 2019:** Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019. (Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE**  
**UNIONE EUROPEA**  
***I provvedimenti scelti per voi***  
**(DAL 24 AL 2 FEBBRAIO 2019)**

**1) Regolamento (UE) 2019/123 della Commissione del 24 gennaio 2019,** che reca norme dettagliate per l'attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e abroga il regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 28 del 31 gennaio 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento clicca qui.](#)

**2) Regolamento (UE) 2019/126 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019**, che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) e che abroga il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 30 del 31 gennaio 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento clicca qui.](#)

**3) Regolamento (UE) 2019/127 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019**, che istituisce la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) e che abroga il regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 30 del 31 gennaio 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento clicca qui.](#)

**4) Regolamento (UE) 2019/128 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019**, che istituisce un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) e che abroga il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 30 del 31 gennaio 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento clicca qui.](#)

**Ci sono quattro cose  
che non tornano indietro:  
una pietra dopo averla lanciata,  
una parola dopo averla detta,  
un'occasione dopo averla persa.  
E il tempo ... dopo essere stato sprecato!**